

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**



2023

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 in data 29/04/2021
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 82 in data 30/11/2021
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 23 in data 24/03/2022
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 25 in data 27/04/2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
Articolo 1 – Oggetto del regolamento	5
Articolo 2 – Classificazione del Comune	5
Articolo 3 – Presupposto del canone	5
Articolo 4 – Soggetto passivo	6
Articolo 5 – Soggetto attivo.....	6
Articolo 7 – Modalità di gestione del canone	6
Articolo 8 – Le tariffe	6
Articolo 9 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	7
Articolo 10 – Tariffe del canone	7
Articolo 11 – Determinazione del canone	7
Articolo 12 – Versamento del canone	7
Articolo 13 – Rimborsi.....	8
Articolo 14 – Modalità di dichiarazione.....	8
Articolo 15 – Procedimento amministrativo.....	8
Articolo 16 – Contenzioso	8
Articolo 17 – Trattamento dei dati personali.....	8
TITOLO II – OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO.....	9
CAPO I - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico	9
Articolo 18 – Domanda di concessione	9
Articolo 19 – Procedimento di rilascio della concessione	9
Articolo 20 – Obblighi del concessionario	10
Articolo 21 – Durata e rinnovo della concessione	10
Articolo 22 – Decadenza della concessione	11
Articolo 23 – Revoca e modifica delle concessioni	11
Articolo 24 – Sospensione delle concessioni	11
Articolo 25 – Rinuncia all’occupazione	11
CAPO II - Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico	12
Articolo 26 – “Classificazione delle aree”	12
Articolo 27 – Coefficienti per la determinazione della tariffa ordinaria	13
Articolo 28 – Tariffa occupazioni annuali per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	13
Articolo 28-bis – Tariffa per occupazioni con antenne e ripetitori	13

Articolo 29 – Determinazione del canone	13
Articolo 30 – Riduzioni o maggiorazioni per le occupazioni, in relazione alla tipologia e finalità.....	14
Articolo 31 – Esenzioni dal canone.....	17
CAPO III - Particolari tipologie di occupazione	18
Articolo 32 – Modifica temporanea degli arredi per pubblico spettacolo	18
Articolo 32 bis – Occupazioni stagionali	18
Articolo 33 – Mestieri girovaghi e artisti di strada	18
Articolo 34 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico	18
Articolo 35 – Autorizzazione ai lavori con manomissione di suolo pubblico.....	19
Articolo 36 – Occupazioni di durata fino a tre giorni – procedimento semplificato.	19
Articolo 37 – Attività edile.....	19
Articolo 38 – Parcheggi	20
TITOLO III - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	21
CAPO I - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie.....	21
Articolo 39 – Domanda di autorizzazione o dichiarazione.....	21
Articolo 40 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	22
Articolo 41 – Obblighi per il titolare dell’autorizzazione	22
Articolo 42 – Durata e rinnovo delle autorizzazioni	23
Articolo 43 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	23
Articolo 44 – Altre cause di decadenza	24
Articolo 45 – Rimozione	24
Articolo 46 – Revoca dell’autorizzazione.....	24
CAPO II - Tipologie e caratteristiche	24
Articolo 47 – Tipologie di impianti pubblicitari.....	24
Articolo 48 – Autorizzazione per particolari tipologie di mezzi pubblicitari.....	25
Articolo 49 – Freccie direzionali - Pre-insegne	26
Articolo 50 – Locandine.....	26
Articolo 51 – Il piano generale degli impianti pubblicitari.....	26
Articolo 52 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti.....	26
CAPO III - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie	27
Articolo 53 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	27
Articolo 54 – Determinazione della tariffa per l’esposizione dei messaggi pubblicitari	27
Articolo 55 – Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	28

Articolo 56 – Riduzioni e maggiorazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	28
Articolo 57 – Esenzioni dal canone.....	29
CAPO IV - Dichiarazione per particolari tipologie di esposizione pubblicitaria, riduzioni, incrementi ed esenzioni	29
Articolo 58 – Dichiarazioni per particolari fattispecie	29
TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI	31
Capo I - Disciplina del servizio pubbliche affissioni	31
Articolo 59 – Gestione del servizio.....	31
Articolo 60 – Impianti di proprietà del Comune.....	31
Capo II - Tariffe del servizio pubbliche affissioni	31
Articolo 61 – Canone sul servizio affissioni.....	31
Articolo 62 – Determinazione della tariffa per le affissioni	31
Articolo 63 – Tariffe e maggiorazioni	32
Articolo 64 – Riduzione del canone.....	32
Articolo 65 – Esenzioni dal canone.....	32
Articolo 66 – Numerazione impianti	32
Articolo 67 – Modalità per il servizio affissioni	32
Articolo 68 – Vigilanza sanzioni amministrative	33
TITOLO V - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI	34
Articolo 69 – Occupazioni di spazi pubblici abusivi e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	34
Articolo 70 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	35
Articolo 71 – Sanzione in caso di mancato pagamento del canone.....	35
Articolo 72 – Rateazione dei provvedimenti sanzionatori	35
Articolo 73 – Ravvedimento operoso.....	35
TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE	37
Articolo 74 – Norme transitorie.....	37
Articolo 75 – Abrogazioni	37
Articolo 76 – Mercato	37
Articolo 77 – Entrata in vigore	37
 <u>ALLEGATI:</u>	
- Allegato A -	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO E PER GLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO
- Allegato B -	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce il canone patrimoniale denominato «canone» previsto dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, all'articolo 1, commi da 817 a 836 e disciplina i procedimenti di concessione suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
- 2) Il canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- 3) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 5) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 6) L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.
- 7) Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
- 8) Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2 – Classificazione del Comune

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2019 pari a 43.363 abitanti.

Articolo 3 – Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
- 3) Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi, a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione: i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Articolo 4 – Soggetto passivo

- 1) Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
- 2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 3) Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.
- 4) L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

Articolo 5 – Soggetto attivo

- 1) Il soggetto attivo del canone è il Comune di Bassano del Grappa.

Articolo 6 – Funzionario responsabile

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.
- 2) L'Ente può affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto legislativo, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
- 3) In caso di gestione disgiunta del canone con affidamento in concessione a terzi, il funzionario responsabile viene nominato per ciascuno dei due presupposti (occupazione suolo pubblico e diffusione di messaggi pubblicitari); nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano anche al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
- 4) Nel caso di gestione in concessione il servizio comunale competente in materia vigila sulla corretta applicazione da parte della concessione del presente regolamento e sull'osservanza nell'esecuzione della convenzione.
- 5) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

Articolo 7 – Modalità di gestione del canone

- 1) La modalità di gestione del canone è decisa dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

Articolo 8 – Le tariffe

- 1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) GIORNALIERA: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) ANNUALE: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Articolo 9 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni del suolo, degli spazi soprastanti e sottostanti e per le esposizioni pubblicitarie e per le pubbliche affissioni, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2) La classificazione delle strade di cui al comma 1 è riportata rispettivamente negli allegati A e B del presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.
- 3) Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 10 – Tariffe del canone

- 1) Le tariffe per le occupazioni di suolo, sottosuolo e soprasuolo sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Le tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari sono determinate anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
- 2) La tariffa standard annuale è indicata all'articolo 1 comma 826 della 27 dicembre 2019 n. 160 e per i comuni con abitanti compresi fra 30.000 e 100.000, è pari a euro 50,00 a metro quadrato
- 3) La tariffa standard giornaliera è indicata all'articolo 1 comma 827 della 27 dicembre 2019 n. 160 e per i comuni con abitanti compresi fra 30.000 e 100.000 è pari a euro 1,20 a metro quadrato.
- 4) Le tariffe ordinarie annuale e giornaliera sono determinate dalla Giunta comunale, partendo dalla tariffa standard, sia per il canone relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, applicando alla tariffa standard annuale o giornaliera, i coefficienti approvati dalla Giunta comunale.
- 5) L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe base comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore nell'anno precedente.

Articolo 11 – Determinazione del canone

- 1) Il canone è commisurato all'occupazione o all'esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
- 2) Il canone è determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per i metri quadrati o i metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria e per i coefficienti di riduzione o maggiorazione riportati al titolo II capo II del presente regolamento per il canone relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al titolo III capo III del presente regolamento per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari e al titolo IV capo II del presente regolamento per il canone relativo alle pubbliche affissioni.

Articolo 12 – Versamento del canone

- 1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, con le modalità che verranno rese disponibili e pubblicizzate nel sito internet comunale.
- 2) Per le occupazioni giornaliere e per la diffusione di messaggi pubblicitari giornalieri, il versamento del canone deve essere effettuato, di norma, in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e comunque prima dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
- 3) Per le occupazioni annuali o per la diffusione di messaggi pubblicitari annuali, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in unica soluzione, contestualmente al rilascio delle concessioni o autorizzazioni e comunque prima dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno; per importi superiori a euro 500,00, il pagamento può avvenire in quattro rate di pari importo di cui la prima alla scadenza e le successive entro 30, 90, 150 giorni dalla scadenza.

- 4) Per le occupazioni annuali con cavi e condutture per i servizi pubblici di rete il canone va versato annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
- 5) Il pagamento delle occupazioni sui parcheggi va effettuato, prima dell'occupazione, utilizzando le apposite apparecchiature automatizzate disposte nelle vicinanze del parcheggio stesso o con gli strumenti che l'Amministrazione mette a disposizione.
- 6) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro.
- 7) Per le date la cui scadenza cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 8) In caso di comprovate difficoltà economiche può essere richiesta la rateazione del pagamento non ancora scaduto. La dilazione può essere concessa dal funzionario responsabile a seguito di approvazione di piano di rateazione. L'importo verrà maggiorato degli interessi al saggio legale vigente. Essa può essere accolta solo in caso di assenza di morosità relativa a precedenti pagamenti.
- 9) Con deliberazione della Giunta Comunale il versamento del canone può essere differito, sospeso o esonerato per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 13 – Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento.
- 3) Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal funzionario responsabile entro 90 giorni dalla data di ricevimento formale dell'istanza.

Articolo 14 – Modalità di dichiarazione

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) Per le occupazioni di cui all'articolo 28 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 3) Per alcune tipologie di esposizione pubblicitaria per le quali non è previsto il rilascio dell'autorizzazione, va presentata apposita dichiarazione secondo le specifiche riportate nel titolo III del presente regolamento.

Articolo 15 – Procedimento amministrativo

- 1) Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
- 2) Gli uffici competenti predispongono modelli esemplificativi per l'occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

Articolo 16 – Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 17 – Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II – OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

CAPO I - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

Articolo 18 – Domanda di concessione

- 1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate sul portale telematico comunale o sul sito istituzionale.
- 2) Tutte le occupazioni devono essere precedute da una concessione.
- 3) A fronte di particolari situazioni di emergenza o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli interessati possono provvedere all'occupazione di suolo pubblico nei limiti strettamente necessari per la messa in sicurezza anche senza aver ottenuto il rilascio della concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune, indicando anche la superficie occupata. La mancata contestuale comunicazione all'Ufficio occupazioni di suolo pubblico, all'Ufficio tecnico e alla Polizia Locale-Unione Montana del Bassanese o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive. Qualora, dopo la messa in sicurezza, siano necessari ulteriori interventi che richiedono l'occupazione di suolo pubblico deve essere presentata regolare istanza per l'ottenimento della concessione, secondo le modalità ordinarie.
- 4) La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, con l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
- 5) La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare, in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - a) Planimetria quotata in scala adeguata evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni;
 - b) Documentazione fotografica;
 - c) In caso di elementi fissi tipo pedane, il progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica. In caso di occupazione annuale tale progetto dovrà essere sottoscritto da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - d) Qualora l'occupazione richiesta ricada, anche in parte, su area ad uso pubblico prospiciente ad altra attività commerciale/pubblico esercizio, è richiesto assenso scritto dei suddetti titolari attività commerciale/pubblico esercizio.
 - e) Ulteriore documentazione qualora prevista da norme vigenti o necessaria per l'istruttoria.

Articolo 19 – Procedimento di rilascio della concessione

- 1) Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio, dovrà acquisire i necessari pareri istruttori.
- 2) Qualora non venga trasmesso alcun parere da parte dei soggetti coinvolti entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, lo stesso si intende positivamente espresso.

- 3) Il rilascio delle concessioni a servizio di bar, ristoranti e simili, e le occupazioni ordinarie per attività edilizia o per occupazioni varie è di competenza dello Servizio Tributi – Ufficio unico per le occupazioni;
- 4) Il rilascio delle concessioni per scavi o per servizi di rete è di competenza dell'Ufficio Tecnico;
- 5) E' di competenza dell'Ufficio Patrimonio la gestione delle occupazioni per stazioni radio base;
- 6) Il rilascio delle concessioni mercatali è disciplinato dall'apposito regolamento;
- 7) Il dirigente responsabile del servizio competente al rilascio dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato nei termini previsti dalle norme o regolamenti comunali vigenti.
- 8) Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- 9) Il procedimento dovrà concludersi entro i tempi fissati dalle norme di legge o dalla delibera di giunta che disciplina i procedimenti amministrativi.
- 10) A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione è trasferita al concessionario.
- 11) Il rilascio dell'atto di concessione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualsiasi titolo, e in particolare il diritto di accesso alle proprietà private.
- 12) L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria. La garanzia potrà essere richiesta nei casi in cui ci sia il rischio di danni al patrimonio comunale o nei casi di occupazioni con manufatti la cui rimozione richiede impegno di risorse economiche di rilievo.
- 13) Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione, previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della ditta di fine dell'occupazione.
- 14) La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.
- 15) Non si procede al rilascio di concessioni nel caso in cui il richiedente non risulti in regola con il pagamento di precedenti occupazioni o con piani di rateazione non in regola.

Articolo 20 – Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico. Per le occupazioni giornaliere la concessione deve essere esposta in loco.
- 2) È fatto obbligo al concessionario di osservare le norme di legge vigenti, le disposizioni del presente regolamento, le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
- 3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Articolo 21 – Durata e rinnovo della concessione

- 1) La concessione di occupazione di suolo pubblico annuale è rilasciata per un periodo massimo di 3 anni solari rinnovabile a richiesta.
- 2) La durata per le occupazioni di suolo pubblico previste dal piano del commercio è fissata dalle norme specifiche in materia.
- 3) La durata per le occupazioni per i chioschi, edicole e manufatti ad uso commerciale è fissata dalle norme specifiche in materia.
- 4) La durata per le occupazioni di suolo pubblico con infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici è fissata in cinque anni.
- 5) La durata delle occupazioni di suolo pubblico per le quali è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, è pari ad anni 5, come l'autorizzazione paesaggistica ottenuta. Eventuali rinnovi, senza modifiche, avranno durata di anni cinque.
- 6) La durata delle occupazioni di suolo pubblico per stazioni radio base, è fissata fino ad un massimo di anni 6, eventualmente rinnovabili
- 7) Non è ammesso il rinnovo tacito e automatico della concessione.
- 8) In caso di rinnovo dell'occupazione con modifiche, l'istanza deve essere ripresentata con le stesse modalità e tempi di cui all'articolo 18; in caso di rinnovo senza modifiche di una concessione già in

essere, la richiesta potrà essere presentata in modalità semplificata, senza allegare la documentazione già presentata in sede di primo rilascio.

- 9) La domanda di rinnovo senza modifiche deve essere comunque prodotta secondo i termini fissati dalla deliberazione della Giunta comunali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, e deve contenere gli estremi della concessione originaria.
- 10) Il servizio che si occupa del rilascio e/o rinnovo della concessione comunica, entro 60 giorni antecedenti, la scadenza della stessa.
- 11) In Piazza Libertà, Piazza Garibaldi e Piazzotto Montevicchio rimangono confermati gli spazi pubblici concessi annualmente a servizio di bar, ristoranti e simili in essere al 31/12/2021 e quelli concessi successivamente su istanze presentate ante 01/01/2022 per i quali non saranno concessi ampliamenti. Potranno essere valutate istanze di occupazione suolo pubblico a servizio di nuove attività.

Articolo 22 – Decadenza della concessione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo, igiene e ordine pubblico;
 - c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nel giorno di inizio previsto dalla concessione, nel caso di occupazione giornaliera;
 - e) il mancato pagamento dell'avviso di cui all'articolo 71.
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino del suolo pubblico. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dall'articolo 69.

Articolo 23 – Revoca e modifica delle concessioni

- 1) L'ufficio che ha rilasciato la concessione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione. Per le occupazioni giornaliere il rimborso viene quantificato in base ai giorni non utilizzati. Per le occupazioni annuali il rimborso viene quantificato in dodicesimi. Il mese di revoca viene computato a rimborso qualora l'occupazione sia stata inferiore alla metà dei giorni di cui il mese è composto.
- 3) Il titolare della concessione revocata è obbligato alla rimessa in pristino del suolo pubblico. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dall'articolo 69.

Articolo 24 – Sospensione delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, l'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2) Il provvedimento di sospensione dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione qualora la sospensione si protragga per più di quindici giorni.

Articolo 25 – Rinuncia all'occupazione

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3) Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

- 4) Se l'occupazione è già iniziata, per le occupazioni annuali può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione. Il rimborso viene quantificato in dodicesimi. Il mese di rinuncia viene computato a rimborso qualora l'occupazione sia stata inferiore alla metà dei giorni di cui il mese è composto. Per le occupazioni giornaliere, qualora l'occupazione sia iniziata non si dà luogo a rimborso.

CAPO II - Determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

Articolo 26 – “Classificazione delle aree”

- 1) Il Canone è graduato a seconda dell'importanza delle vie e delle aree sulle quali insiste l'occupazione. Il territorio comunale viene distinto nelle seguenti categorie di importanza:

Categoria I): **Piazze e vie centrali**. Piazza Garibaldi, Piazza Libertà, Piazzotto Montevercchio e via S. Bassiano, via J. Da Ponte;

Categoria II): **Centro storico**. Tutte le aree ricadenti all'interno del quartiere “Centro Storico”, con esclusione di quelle in categoria I) e le seguenti ulteriori zone:

- l'ambito ad est dell'intersezione tra viale Diaz e viale Scalabrini e le vie ivi ricomprese
- parco Ragazzi '99

Categoria III): **Zona limitrofa**. Tutte le aree ricadenti all'interno dei quartieri che confinano con il centro storico:

- Margnan, escluso parco Ragazzi '99
- San Vito
- San Marco
- Ca' Baroncello
- Firenze
- San fortunato
- Borgo Zucco
- Angarano, escluso l'ambito ad est dell'intersezione tra viale Diaz e viale Scalabrini e le vie ivi ricomprese
- Santa Croce

Categoria IV): **Sobborghi e zone periferiche**. Tutte le aree ricadenti all'interno dei quartieri che non confinano con il centro storico ad eccezione di Rubbio e Valrovina

- San Bassiano
- San Lazzaro
- Marchesane
- Rondò Brenta
- XXV Aprile
- Sant'Eusebio
- San Michele
- Campese
- Merlo
- Prè

Categoria V): **Frazioni e altre zone del territorio comunale diverse dai casi precedenti**.

- Rubbio
- Valrovina.

- 2) Le occupazioni che insistono su aree pubbliche ricomprese in più di una fra le categorie di cui al comma precedente, sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.

- 3) La ripartizione di cui al presente articolo è riportata nell'allegato A, parte integrante del presente regolamento.

Articolo 27 – Coefficienti per la determinazione della tariffa ordinaria

- 1) La tariffa ordinaria giornaliera per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo precedente, è determinata dalla Giunta comunale che approva anche i relativi coefficienti di importanza.
- 2) La tariffa ordinaria annuale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo precedente, è determinata dalla Giunta comunale che approva anche i relativi coefficienti di importanza.

Articolo 28 – Tariffa occupazioni annuali per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1) Per le occupazioni annuali del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di euro 1,00.
- 2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800,00.
- 3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 4) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 5) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 28-bis – Tariffa per occupazioni con antenne e ripetitori

- 1) Le occupazioni sorte a decorrere dal 01/01/2022 realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone ai sensi dell'art. 831-bis della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 quando occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2) Fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 74 comma 2, per le occupazioni sorte in data antecedente al 01/01/2022 trova applicazione l'art. 28, comma 6, del previgente Regolamento, laddove disponeva che per queste tipologie di occupazione la Giunta, con la delibera di approvazione delle tariffe, individua una tariffa unica, relativa al Capo Palo, indipendentemente dalla zona del territorio comunale in cui l'impianto è ubicato, e una tariffa integrativa unica per ciascun ospite. La tariffa viene determinata a scaglioni in base alla superficie dell'impianto.
- 3) Rimangono esclusi dall'applicazione del canone unico gli impianti realizzati su beni patrimoniali disponibili dell'Ente, la cui regolazione è disciplinata da contratti di diritto privato rimessi all'autonomia negoziale delle parti e per i quali trovano applicazione le disposizioni del codice civile.

Articolo 29 – Determinazione del canone

- 1) Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo è determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per gli eventuali ulteriori coefficienti di riduzione o maggiorazione di cui agli articoli seguenti e per i metri quadrati dell'occupazione.
- 2) Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 3) Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni

della effettiva occupazione. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.

- 4) Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

Articolo 30 – Riduzioni o maggiorazioni per le occupazioni, in relazione alla tipologia e finalità

- 1) Ai fini della determinazione del canone dovuto, per le seguenti tipologie e finalità di occupazione, la tariffa ordinaria è moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- a) qualora l'occupazione giornaliera si protragga per non più di dodici ore complessive la tariffa ordinaria è ridotta al cinquanta per cento (50%):

occupazione giornaliera inferiore a 12 ore complessive	0,50
--	------

- b) per i soggetti gestori di pubblici esercizi, titolari di concessione annuale di suolo pubblico, che hanno aderito al Patto Civico si applica una riduzione da determinarsi da parte della Giunta comunale (Gc) con la deliberazione di approvazione delle tariffe:

Occupazioni in ottemperanza al patto civico	Gc
---	----

- c) per l'esercizio dell'attività edilizia alla tariffa ordinaria vanno applicati i seguenti coefficienti:

Occupazioni, di durata fino a 60 giorni, per l'esercizio dell'attività edilizia, con regolare titolo urbanistico abilitativo	0,20
Occupazioni, di durata superiore a 61 entro 120 giorni, per l'esercizio dell'attività edilizia, con regolare titolo urbanistico abilitativo	0,30
Occupazioni, di durata superiore a 121 entro 180 giorni, per l'esercizio dell'attività edilizia, con regolare titolo urbanistico abilitativo	0,40
Occupazioni, di durata superiore a 181 giorni fino a 365 giorni, per l'esercizio dell'attività edilizia, con regolare titolo urbanistico abilitativo	0,70
Occupazioni, di durata superiore a 365 giorni, per l'esercizio dell'attività edilizia, con regolare titolo urbanistico abilitativo	1,00
1° Prolungamento dell'occupazione su cantiere temporaneo in essere (con regolare titolo urbanistico abilitativo).	1,10
2° Prolungamento dell'occupazione su cantiere temporaneo in essere (con regolare titolo urbanistico abilitativo).	1,50
Al prolungamento dell'occupazione qualora esso sia imputabile al Comune o ad altri soggetti pubblici (es. Soprintendenza, Genio Civile, Asl, ritrovamento scavi ecc.) si applica la tariffa dello scaglione più basso per il periodo imputabile a tale sospensione.	0,20

- d) per occupazione giornaliera nelle aree ricadenti nelle categorie Piazze e Centro Storico, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il seguente coefficiente:

Occupazione ricadenti nelle Piazze e Centro Storico	1,10
---	------

- e) per occupazioni annuali nelle vie individuate dalla Giunta comunale (Gc) con apposita deliberazione per progetti di rivitalizzazione economica e sociale, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il seguente coefficiente:

Occupazione nelle vie individuate dalla Giunta comunale con apposita deliberazione per progetti di rivitalizzazione economica e sociale	Gc
---	----

- f) per distributori di carburante, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il seguente coefficiente:

Distributori di carburante	1,20
----------------------------	------

- g) per occupazioni al servizio di bar, ristoranti e simili, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il seguente coefficiente:

Occupazioni al servizio di bar, ristoranti e simili	1,20
---	------

- h) per le occupazioni al servizio di bar, ristoranti e simili, la tariffa ordinaria può essere incrementata a scaglioni sulla base della superficie del plateatico, con coefficienti da determinarsi da parte della Giunta comunale (Gc) con la deliberazione di approvazione delle tariffe, con i seguenti limiti:

superficie plateatico	max	Coeff.
Superficie del plateatico < a 20 mq.	/	1,00
Superfici del plateatico da ≥ 20 mq a < 40 mq	1,20	Gc
Superfici del plateatico ≥ 40 mq.	1,40	Gc

- i) per installazioni, di regola giornaliere, di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il seguente coefficiente:

Installazioni, di regola giornaliere, di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,10
--	------

- j) per occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive per la durata eccedente 3 giorni solari, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il seguente coefficiente:

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive per la durata eccedente tre giorni	0,20
--	------

- k) per la parte di occupazione avente finalità economica (promozione commerciale, vendita o somministrazione) effettuata in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il seguente coefficiente:

Manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata con finalità economiche	1,00
--	------

- l) per le occupazioni finalizzate a promuovere e valorizzare prodotti e servizi di particolare qualità e pregio provenienti dalle attività artigianali e agricole del territorio, o per occupazioni relative a manifestazioni ed eventi che promuovano o valorizzino l'immagine della città a livello nazionale o regionale, individuate e a tal fine dichiarate dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo, la tariffa può essere ridotta, fino all'azzeramento. La domanda di occupazione può essere richiesta cumulativamente a cura del soggetto organizzatore.

Occupazioni finalizzate a promuovere e valorizzare prodotti e servizi di particolare qualità e pregio provenienti dalle attività artigianali e agricole del territorio o per occupazioni relative a manifestazioni ed eventi che promuovano o valorizzino l'immagine della città a livello nazionale o regionale.	Gc
---	----

- m) per occupazioni realizzate per iniziative natalizie patrocinate dal Comune, nel periodo novembre – gennaio, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il seguente coefficiente:

Occupazioni realizzate per iniziative natalizie patrocinate dal Comune, nel periodo novembre – gennaio	0,50
--	------

- n) per occupazioni delle piazze Garibaldi, Libertà e Montevercchio a favore di attività produttive e commerciali non ricomprese nelle categorie precedenti, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il seguente coefficiente:

Occupazioni delle piazze Garibaldi, Libertà e Montevercchio a favore di attività produttive e commerciali non ricomprese nelle categorie precedenti	3,00
---	------

- o) per occupazioni, escluse quelle realizzate per l'attività edilizia, con strutture fisse e stabili, non facilmente rimovibili (si intendono come tali anche i contenitori del verde comunque posti a delimitazione dell'area occupata), la tariffa ordinaria è moltiplicata per il seguente coefficiente:

Occupazioni, escluse quelle realizzate per l'attività edilizia, con strutture fisse e stabili (si intendono come tali anche i contenitori del verde comunque posti a delimitazione dell'area occupata)	1,20
--	------

- p) per occupazioni sovrastanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il seguente coefficiente:

Occupazioni sovrastanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi	0,30
---	------

- q) per occupazioni sottostanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi, la tariffa ordinaria è moltiplicata per il seguente coefficiente:

Occupazioni sottostanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi	0,25
---	------

- r) per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità:

Capacità serbatoio	
fino a 3.000 litri	0,25
oltre 3.000 litri per ogni 1.000 litri ulteriori o frazione di 1.000 litri	Aumento del 25% della tariffa standard

- s) per le occupazioni diverse dai casi precedenti:

occupazioni diverse dai casi precedenti	1,00
---	------

- t) per le occupazioni stagionali al servizio di bar, ristoranti e simili la tariffa ordinaria viene moltiplicata per il seguente coefficiente riduttivo:

Occupazione stagionale primavera-estate	0,316
Occupazione stagionale novantina	0,380

- 2) Ai fini della determinazione del canone dovuto, per le seguenti tipologie e finalità di occupazione, la superficie da assoggettare al canone va computata come segue:

- a) Per le occupazioni con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie da assoggettare al canone è calcolata a scaglioni così determinati:

superficie da assoggettare al canone	
fino a mq 100	50%
per la parte eccedente mq 100 e fino a mq 1.000	25%
per la parte eccedente mq 1.000	10%

- b) per le occupazioni diverse da quelle indicate alla lettera a), eccedenti i mille metri quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in misura del dieci per cento (10%):

Superficie eccedente i 1.000 mq	0,10
---------------------------------	------

Articolo 31 – Esenzioni dal canone

- 1) Sono esenti dal canone e pertanto non è previsto il rilascio della concessione/autorizzazione:
 - a) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - b) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - c) gli accessi e i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - d) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
 - e) le occupazioni per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche comunali;
 - f) le tende, fisse o retrattili;
 - g) i balconi;
 - h) le verande;
 - i) i bow-windows;
 - j) le bocche da lupo;
 - k) le opere di finitura simili a quanto definito ai punti precedenti;
 - l) le autovetture adibite al trasporto pubblico;
 - m) le occupazioni effettuate per lo svolgimento di un servizio pubblico comunale su concessione o in nome e per conto del comune;
 - n) i pozzi perdenti;
 - o) il commercio in forma ambulante, con soste non superiori a 120 minuti, secondo le modalità previste dal Piano del Commercio, al di fuori del centro storico;
 - p) i mestieri girovaghi, artistici o artigianali con soste non superiori a 60 minuti, secondo le modalità previste dal regolamento di Polizia urbana;
 - q) le occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
 - r) nel caso di copertura con ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze fino a 50 cm è esente dal canone;
 - s) le "casette dell'acqua", le quali sono assentite con specifica procedura.
- 2) Sono altresì esenti dal canone ma subordinate al rilascio della concessione:
 - a) le occupazioni giornaliere effettuate durante le feste popolari, le feste di quartiere e quelle realizzate da organizzazioni senza fini di lucro, escluse le occupazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande.
 - b) le occupazioni giornaliere per le attività finalizzate alla rivitalizzazione del centro storico. Dette occupazioni vanno individuate e a tal fine dichiarate dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo con il quale la medesima documenta il fine pubblico perseguito. La singola iniziativa o manifestazione non può eccedere le 12 ore. La domanda di occupazione può essere richiesta cumulativamente a cura del soggetto organizzatore
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le proprie finalità istituzionali; non sono soggette al canone anche le occupazioni per interventi edilizi o simili su edifici destinati alle attività esenti di cui al presente punto;
 - d) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 3 giorni, con esclusione delle aree sulle quali si realizzano attività di promozione commerciale, di vendita o di somministrazione;
 - e) le occupazioni di suolo pubblico, per lavori di manutenzione, traslochi, potatura alberi o altra tipologia simile, di piccola entità, di cui all'articolo 36 di durata fino a tre giorni. Una ulteriore richiesta della medesima area entro 60 giorni dalla precedente, è soggetta a canone;
 - f) le luminarie natalizie, addobbi, anche floreali, festoni in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - g) le occupazioni con infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;

- h) le occupazioni nelle Piazze e Centro storico con fioriere presentate da titolari di attività commerciali, diversi dai pubblici esercizi, per una superficie massima di mq 0,50 ed aventi le caratteristiche previste dalle norme comunali per il decoro dei plateatici.

CAPO III - Particolari tipologie di occupazione

Articolo 32 – Modifica temporanea degli arredi per pubblico spettacolo

- 1) All'interno del plateatico regolarmente concesso per occupazioni annuali, la modifica temporanea degli arredi per lo svolgimento di intrattenimenti musicali, non richiede il rilascio di specifica concessione ma la semplice comunicazione della tipologia degli arredi all'Ufficio per il pubblico spettacolo, alla Polizia Locale – Unione Montana del Bassanese e all'Ufficio occupazioni suolo pubblico almeno cinque giorni precedenti l'evento. La modifica non può eccedere le dodici ore.

Articolo 32 bis – Occupazioni stagionali

- 1) La Giunta comunale, con apposita deliberazione, può prevedere annualmente occupazioni stagionali a servizio di bar, ristoranti e simili nelle zone di cui alla planimetria dell'allegato A). Vengono riconosciute due tipologie di occupazioni stagionale:
- a) Primavera-estate: occupazione stagionale che interessa un periodo di 180 giorni consecutivi all'interno dell'intervallo che va dal 01 marzo al 30 settembre;
 - b) Novantina: occupazione stagionale che interessa un periodo di 90 giorni consecutivi all'interno dell'intervallo che va dal 01 marzo al 30 settembre.

Qualora il pubblico esercizio disponga già di concessione per plateatico annuale la superficie stagionale concedibile non può essere maggiore del 50% di quella permanente con un massimo di mq 30.

Qualora il pubblico esercizio sia privo di concessione per plateatico annuale la superficie stagionale concedibile non può essere maggiore di mq 30.

La richiesta di concessione per entrambe le tipologie di occupazione stagionale dovrà essere presentata con le modalità previste all'art. 18.

Articolo 33 – Mestieri girovaghi e artisti di strada

- 1) Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere giornaliero o annuale individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337.
- 2) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
- 3) L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 34 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

- 1) Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
- 2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
- 3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
- 4) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

Articolo 35 – Autorizzazione ai lavori con manomissione di suolo pubblico

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio della concessione all'occupazione è sempre subordinato all'autorizzazione ai lavori.

Articolo 36 – Occupazioni di durata fino a tre giorni – procedimento semplificato.

- 1) Per alcune tipologie come meglio specificate ai commi successivi l'emissione del provvedimento finale avviene attraverso un procedimento semplificato rispetto al procedimento ordinario applicato alle altre richieste di occupazione.

Le occupazioni per le quali è possibile chiedere il procedimento semplificato sono quelle per lavori di manutenzione, edili, traslochi, potature di alberi od altra tipologia simile, di piccola entità, a condizione che la durata dell'occupazione non ecceda 3 giorni e l'occupazione non comporti la necessità di ordinanza di viabilità o permesso di transito;

- 2) La richiesta va presentata all'ufficio protocollo comunale, secondo le modalità indicate nel portale telematico o sul sito istituzionale con un anticipo minimo di 10 giorni antecedenti la data di inizio dell'occupazione.

Qualora la richiesta di occupazione, pur rientrando nelle tipologie ammesse per il procedimento semplificato, non contenga tutti gli elementi obbligatori, il richiedente, previa comunicazione da parte dell'ufficio, provvederà ad integrare la richiesta originaria. L'iter istruttorio riprenderà ex novo al ricevimento della pratica completa.

La domanda va presentata tramite portale SUAP se intestata ad una ditta oppure tramite PEC se intestata ad un privato. Non è prevista la modalità di presentazione cartacea.

Può essere presentata una sola domanda con procedimento semplificato, riguardante l'immobile o l'area oggetto di intervento nell'arco di 60 giorni. Le ulteriori richieste seguono il procedimento ordinario e sono soggette a canone.

- 3) L'occupazione non dovrà pregiudicare il servizio di raccolta rifiuti, ed il servizio pubblico di trasporto locale; l'occupazione dovrà, di norma, conservare, laddove esistenti, i parcheggi riservati ai disabili;
- 4) Nell'ambito del centro storico le occupazioni giornaliere dei giorni del mercato settimanale sono ammesse dalle ore 15.30.
- 5) Qualora la richiesta di occupazione non rientrasse fra i casi previsti dal comma 1 verrà notificata al richiedente l'improcedibilità dell'occupazione. Il richiedente potrà pertanto ripresentare nuova istanza con le modalità ordinarie.
- 6) Alla richiesta va allegata obbligatoriamente:
 - a) planimetria indicante lo stato dei luoghi e l'area oggetto di intervento, che riporti in modo particolare le dimensioni del marciapiede, portico, strada e, in questo ultimo caso, il senso di marcia e l'eventuale presenza e dimensione di corsie ciclopedonali. Nel disegno deve essere descritto l'ingombro e le relative misure.
 - b) Qualora l'occupazione richiesta ricada, anche in parte, su area ad uso pubblico prospiciente ad altra attività commerciale/pubblico esercizio, è richiesto assenso scritto dei suddetti titolari attività commerciale/pubblico esercizio;
 - c) Foto e la necessaria documentazione che consenta di individuare meglio il tipo di intervento richiesto al fine di agevolare l'istruttoria in tempi brevi.
- 7) Le comunicazioni tra richiedente e Comune devono avvenire attraverso le modalità stabilite dal Codice per l'amministrazione digitale (pec, ecc.).

Articolo 37 – Attività edile

- 1) Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
- 2) In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 50% della tariffa di base per l'area di parcheggio che viene sottratta all'uso pubblico. Sono altresì soggetti al canone, con la tariffa di cui al presente punto, i parcheggi che, anche indirettamente, in conseguenza di una occupazione per cantiere, sono sottratti all'uso pubblico.
- 3) Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente

occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

- 4) La durata delle occupazioni per cantieri edili non può eccedere la durata del titolo abilitativo di costruire. In caso di rinnovo del titolo abilitativo con conseguente prolungamento dell'occupazione di suolo pubblico potrà essere richiesta fidejussione a garanzia dello sgombero dell'area in caso di inottemperanza.

Articolo 38 – Parcheggi

- 1) Per le occupazioni giornaliere su parcheggi pubblici individuati dall'Amministrazione a pagamento è dovuto il canone per ciascun posto auto tenendo conto della superficie media standard di 12,00 mq occupata da un automezzo, del valore economico della disponibilità dell'area e delle modalità di occupazione, sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

TITOLO III - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie

Articolo 39 – Domanda di autorizzazione o dichiarazione

- 1) Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale devono essere precedute da una autorizzazione del Comune.
- 2) Per l'installazione, il rinnovo, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate nel portale telematico comunale o nel sito istituzionale.
- 3) La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - f) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - g) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - h) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - I. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - II. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - III. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - IV. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
- 4) Ogni domanda di Autorizzazione può prevedere un solo mezzo pubblicitario ad esclusione:
 - a) delle insegne di esercizio per le quali può essere presentata un'unica domanda per sede di attività senza limite di numero di insegne;
 - b) delle pre-insegne se relative alla stessa attività, collocate sulla stessa via e con massimo un mezzo pubblicitario per senso di marcia;
 - c) dei mezzi pubblicitari temporanei purché collocati sulla stessa via, nello stesso senso di marcia e uno consecutivo all'altro.

- d) dei mezzi pubblicitari giornalieri reclamizzanti spettacoli circensi per i quali si può presentare domanda unica per l'esposizione su tutto il territorio comunale, nelle zone, vie e spazi ammessi dal regolamento comunale dei mezzi pubblicitari.
- 5) Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche è presentata un'unica domanda contenente i diversi elementi previsti anche per l'occupazione di suolo pubblico.
- 6) Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento finale comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed anche l'eventuale concessione all'occupazione del suolo pubblico.
- 7) Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
- 8) La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune (o al soggetto che gestisce il canone) prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs.285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
- 9) La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
- 10) La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 40 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Il rilascio delle autorizzazioni per impianti pubblicitari è di competenza dell'Area Urbanistica che cura l'istruttoria e comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato entro i tempi fissati dalle norme di legge o dalla delibera di giunta che disciplina i procedimenti amministrativi.
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del canone su comunicazione del Comune o del gestore incaricato.
- 3) Ogni domanda di autorizzazione amministrativa per installazione di mezzi pubblicitari ricompresi nella Zona 1 della cartografia denominata "Tavola Zone - Regolamento Comunale Mezzi Pubblicitari" (compresi le vetrofanie e i mezzi pubblicitari luminosi interni alle vetrine, se visibili dalla strada) è sottoposta a valutazione della Commissione locale per il Paesaggio - CLP.
- 4) Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- 5) Per il trattamento dei procedimenti di autorizzazione il Comune utilizza strumenti informatici atti a generare banche dati utili ai successivi gestione e controllo dei mezzi pubblicitari installati, anche ai sensi dell'art. 53 comma 9 del Regolamento CDS.

Articolo 41 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

- 1) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 3) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di

mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

Articolo 42 – Durata e rinnovo delle autorizzazioni

- 1) L'autorizzazione per l'esposizione annuale può essere rilasciata per un periodo massimo di tre anni solari, come previsto dall'art. 53, comma 6 del Regolamento CDS.
- 2) E' possibile chiedere il rinnovo della suddetta autorizzazione con le medesime modalità previste per il rilascio; la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari già autorizzati deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione in essere; alla richiesta di rinnovo non va allegata la documentazione già depositata con l'originaria richiesta di autorizzazione; è però necessaria la documentazione fotografica aggiornata.
- 3) Il mancato rispetto del termine per la richiesta di rinnovo comporta le sanzioni per le installazioni prive di autorizzazione; il soggetto titolare dell'autorizzazione scaduta che intenda essere nuovamente autorizzato all'installazione deve presentare apposita richiesta con la documentazione completa di cui al precedente articolo 38.
- 4) Il rinnovo dell'autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario, alla scadenza del periodo inizialmente autorizzato, è tacito per i mezzi pubblicitari posti in proprietà privata visibili da strade comunali, nei seguenti casi:
 - a. Il mezzo pubblicitario non viene modificato,
 - b. Il contesto in cui è installato il mezzo pubblicitario non è stato modificato in riferimento alla viabilità pubblica o a uso pubblico.
- 5) Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda modificare l'impianto/struttura, le dimensioni, la forma, la tipologia o il sito del mezzo pubblicitario, deve essere presentata apposita richiesta per l'ottenimento di una nuova autorizzazione allegando la documentazione prevista dal precedente articolo 39, ad esclusione del caso di mera rimozione di tabelle da un impianto di pre-insegne che è comunque soggetta a comunicazione di variazione.
- 6) Qualora vi sia una variazione della ditta proprietaria del mezzo pubblicitario (voltura) o della ditta proprietaria del sito dove è installato il mezzo, deve essere comunicata tale variazione, allegando l'assenso all'installazione a firma del nuovo proprietario del sito, unitamente alla copia dei documenti d'identità del titolare mezzo pubblicitario e del nuovo proprietario del sito.
- 7) Nel caso di modifica della viabilità, lungo la quale o in vista della quale sia installato il mezzo pubblicitario (compreso inserimento, al posto della banchina stradale, di pista ciclabile, oppure inserimento di segnaletica stradale, altro), il mezzo pubblicitario deve essere spostato, a cura e spese della ditta, nel rispetto delle distanze dalla nuova carreggiata (comprese piste ciclabili) o segnaletica installata, previa richiesta di nuova autorizzazione.
- 8) Nei termini di validità dell'autorizzazione, qualora il richiedente intenda variare il messaggio pubblicitario (per variazione della ragione sociale e/o nome ditta pubblicizzata), deve presentare "Comunicazione di variazione messaggio pubblicitario" allegando il nuovo bozzetto pubblicitario con precisazione/indicazione della posizione del mezzo pubblicitario e del numero di autorizzazione che rimane valida per la parte delle condizioni/prescrizioni e data di scadenza. Tale Comunicazione di variazione del messaggio pubblicitario non costituisce istanza di rinnovo dell'autorizzazione in essere.
- 9) Nei casi di Rinnovo dell'autorizzazione e di Variazione del messaggio, qualora non siano previste modifiche al mezzo pubblicitario già installato o sia prevista la sola modifica del testo del messaggio (mantenendo invariate le altre caratteristiche) e qualora non siano intervenute modifiche al contesto (strada o immobile su cui è installato il mezzo), non viene richiesto un nuovo parere alla Commissione locale per il Paesaggio, se dovuto e se risulta già rilasciato per il medesimo mezzo.
- 10) Il servizio che si occupa del rilascio e/o rinnovo dell'autorizzazione comunica, entro 60 giorni antecedenti, la scadenza della stessa.

Articolo 43 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

- 1) Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite comporta l'applicazione delle misure previste dall'articolo 70 del presente regolamento.
- 2) L'ufficio *che gestisce il canone o il soggetto gestore del canone* notifica avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 al soggetto tenuto al pagamento,

segnalando che in difetto di pagamento l'autorizzazione decadrà automaticamente e l'esposizione pubblicitaria si configura come abusiva.

- 3) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 44 – Altre cause di decadenza

- 1) La decadenza dall'autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del soggetto autorizzato o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - d) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 4 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3) In tutti i casi di decadenza il titolare dell'autorizzazione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente, secondo quanto previsto dall'articolo 69.

Articolo 45 – Rimozione

- 1) Nel caso in cui la ditta autorizzata all'installazione del mezzo pubblicitario non intenda rinnovare il provvedimento autorizzatorio o intenda rimuovere il mezzo pubblicitario anche prima del termine di validità dell'autorizzazione, al momento della rimozione deve dare comunicazione all'Amministrazione di avvenuta rimozione del mezzo pubblicitario, comprese le strutture di sostegno, le opere realizzate per la fondazione e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, senza lasciare traccia visiva o interrata dei lavori eseguiti.
- 2) In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente, secondo quanto previsto dall'articolo 69.

Articolo 46 – Revoca dell'autorizzazione

- 1) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse. Il Comune può comunque ordinare alla ditta titolare del mezzo pubblicitario, con appositi provvedimenti amministrativi, lo spostamento, il ridimensionamento del materiale pubblicitario, dei mezzi pubblicitari già installati e autorizzati, per ragioni di pubblico interesse, per motivi connessi allo svolgimento di un pubblico servizio o per sopravvenute esigenze estetiche, panoramiche, ambientali, di viabilità.
- 2) Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione annuale dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruito dell'esposizione. Per le esposizioni annuali il rimborso viene quantificato in dodicesimi. Il mese di revoca viene computato a rimborso qualora l'occupazione sia stata inferiore alla metà dei giorni di cui il mese è composto.
- 3) Per lo spostamento, il ridimensionamento delle esposizioni o per la revoca delle esposizioni giornaliere non è previsto il rimborso.
- 4) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 5) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 6) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 69.

CAPO II - Tipologie e caratteristiche

Articolo 47 – Tipologie di impianti pubblicitari

- 1) I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

- a) Insegna di esercizio: contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. In merito alla disciplina degli interventi si rinvia al "Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari".
 - b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate. In merito alla disciplina degli interventi si rinvia al "Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari".
 - c) Pubblicità su veicoli: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato.
 - d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - e) Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi. In merito alla disciplina degli interventi si rinvia al "Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari".
 - f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati. In merito alla disciplina degli interventi si rinvia al "Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari".
 - g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. In merito alla disciplina degli interventi si rinvia al "Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari".
 - h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti. In merito alla disciplina degli interventi si rinvia al "Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari".
 - i) Pre-insegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. In merito alla disciplina degli interventi si rinvia al "Regolamento comunale dei mezzi pubblicitari".
- 2) Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 48 – Autorizzazione per particolari tipologie di mezzi pubblicitari

- 1) L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
- 2) Gli striscioni pubblicitari, sovrastanti il suolo, su impianti di proprietà del Comune di Bassano del Grappa sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti uffici comunali
- 3) Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 495/1992. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion

vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all’articolo 203, comma 2, lettera q) del DPR 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

- 4) La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un’unica inserzione, nell’ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un’unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 49 – Frecce direzionali - Pre-insegne

- 1) Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
- 2) Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 50 – Locandine

- 1) In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all’interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall’esterno.

Articolo 51 – Il piano generale degli impianti pubblicitari

- 1) La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
- 2) I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall’Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) Il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l’attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale.
 - d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
- 3) In assenza del “Piano Generale degli impianti pubblicitari” è comunque ammesso il rilascio di autorizzazioni per impianti pubblicitari nel rispetto del Codice della Strada e del Regolamento Comunale Mezzi Pubblicitari.

Articolo 52 – Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

- 1) Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dalle norme del codice della strada e dal Regolamento sui mezzi pubblicitari vigente.

CAPO III - Determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

Articolo 53 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

- 1) Il Canone è graduato a seconda dell'importanza delle vie e delle aree sulle quali insiste l'occupazione. Il territorio comunale viene distinto in due categorie di importanza, in base alla centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare:

Categoria I): *Categoria normale: tutte le aree al di fuori della categoria II).*

Categoria II): *Categoria speciale: aree ricomprese all'interno del perimetro evidenziato in giallo e ocra nella planimetria allegato B al presente regolamento.*

Articolo 54 – Determinazione della tariffa per l'esposizione dei messaggi pubblicitari

- 1) La tariffa ordinaria del canone per l'esposizione dei messaggi pubblicitari è determinata dalla Giunta comunale che approva la tariffa giornaliera e annuale e i coefficienti relativi ai seguenti fattori di incidenza riportati nelle successive tabelle **A)**, **B)** o **C)**:

- a) Tabella **A)** – in base alla zona di importanza

Categoria	
I)	Categoria speciale
II)	Categoria normale

- b) Tabella **B)** – in base alla tipologia del mezzo

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI	
Descrizione	
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ	
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ	
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ	
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ	
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ	
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ	
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ	
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ	
PANNELLO LUM. =< 1 MQ	
PANNELLO LUM. > 1 MQ	
DISTRIBUZIONE VOLANTINI	
STRISCIONI	

- c) Tabella **C)** – in base alla stagionalità

Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere effettuate nel periodo compreso tra il 01 giugno e il 30 settembre di ciascun anno, la tariffa ordinaria va maggiorata del 50%.

Articolo 55 – Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- 2) La diffusione di messaggi pubblicitari annuali è soggetta al pagamento del canone per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per quelle aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 3) Per i mezzi pubblicitari installati o aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico il canone per la diffusione dei mezzi pubblicitari è maggiorato in termini percentuali del 5%.
- 4) Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
- 5) Per i mezzi pubblicitari bifacciali a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
- 6) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 7) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 8) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 9) Per la distribuzione di volantini all'interno del territorio comunale la tariffa giornaliera è commisurata al numero di persone che effettuano la distribuzione stessa.

Articolo 56 – Riduzioni e maggiorazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Per le seguenti tipologie di diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe ordinarie:
 - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%.
- 2) La misura del canone per i mezzi pubblicitari di superficie superiore ad 1 mq è maggiorata del 20%.
- 3) La Giunta comunale, con proprio motivato provvedimento, potrà individuare particolari manifestazioni ed eventi, ritenuti di particolare interesse per la città, organizzati da associazioni ed enti senza scopo di lucro, oppure organizzati dal Comune o in collaborazione diretta con lo stesso per gli eventi di rilevanza nazionale o regionale, per i quali il canone per le esposizioni pubblicitarie che reclamizzano la manifestazione o l'evento, pur in presenza, nelle stesse, di messaggi pubblicitari di carattere commerciale, può essere ridotto, fino all'esenzione. In questi casi, l'eventuale aggio che dev'essere comunque riconosciuto al gestore del canone, va quantificato da parte del gestore stesso su richiesta del servizio comunale che cura l'evento e dovrà essere commisurato all'importo del canone teoricamente dovuto. La spesa per l'aggio andrà assunta e liquidata dal servizio comunale che cura l'evento. In base alla tipologia di esposizione pubblicitaria dovrà comunque essere preventivamente acquisita la relativa autorizzazione oppure presentata la necessaria dichiarazione.

Articolo 57 – Esenzioni dal canone

Sono esenti dal canone:

- 1) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- 2) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- 3) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 4) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- 5) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- 6) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- 7) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- 8) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- 9) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 10) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.

CAPO IV - Dichiarazione per particolari tipologie di esposizione pubblicitaria, riduzioni, incrementi ed esenzioni

Articolo 58 – Dichiarazioni per particolari fattispecie

- 1) Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione al Concessionario di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione al Comune, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
 - a) Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. Il Concessionario provvederà alla timbratura delle locandine.
 - b) Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
 - c) Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del

veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

- d) Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, con superficie inferiore a mq. 1,00 per vetrina, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
- e) I cartelli "vendesì/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq, è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
- f) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.), se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, sono previsti la presentazione di apposita dichiarazione annuale ed il relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dal Concessionario e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
- g) Tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali, ai sensi del vigente Regolamento dei Mezzi Pubblicitari non è prevista specifica autorizzazione amministrativa ma che comportano il pagamento del canone.

TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I - Disciplina del servizio pubbliche affissioni

Articolo 59 – Gestione del servizio

- 1) Il Comune di Bassano del Grappa mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
- 2) Il Comune di Bassano del Grappa garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti per le pubbliche affissioni.

Articolo 60 – Impianti di proprietà del Comune.

- 1) La superficie minima complessiva è di metri quadrati 18 per ogni 1.000 abitanti.
- 2) L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto negli allegati alla Delibera di Giunta comunale n. 165 del 29 maggio 2018 e sono affidati in concessione.
- 3) Rimangono in gestione diretta ai competenti uffici del Comune gli impianti per la promozione degli spettacoli di Operaestate Festival e delle bacheche in centro storico per messaggi di tipo culturale.

Capo II - Tariffe del servizio pubbliche affissioni

Articolo 61 – Canone sul servizio affissioni

- 1) Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
- 2) La tariffa ordinaria per il servizio di pubbliche affissioni è determinata dalla Giunta comunale che approva anche i relativi coefficienti;
- 3) Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

Articolo 62 – Determinazione della tariffa per le affissioni

- 1) La tariffa ordinaria del canone per le pubbliche affissioni è determinata annualmente dalla Giunta comunale che approva la tariffa giornaliera e annuale e i coefficienti relativi ai seguenti fattori di incidenza riportati nelle successive tabelle **A)**, **B)** o **C)**:

- a) Tabella **A)** – in base alla zona di importanza

Categoria
I) Categoria speciale
II) Categoria normale

- b) Tabella **B)** – in base alla tipologia del mezzo

TIPOLOGIE AFFISSIONE
Descrizione
AFFISSIONI MANIFESTO 70 X 100
AFFISSIONI MANIFESTO > 1 MQ

c) **Tabella C) – in base alla stagionalità**

Per le affissioni effettuate nel periodo compreso tra il 01 giugno e il 30 settembre di ciascun anno, la tariffa ordinaria va maggiorata del 50%.

Articolo 63 – Tariffe e maggiorazioni

- 1) Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
- 2) Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nella Delibera di Giunta comunale n. 165 del 29 maggio 2018 fino ad un massimo del 30 % della superficie disponibile.
- 3) La misura del canone da applicare per manifesti di superficie superiore ad 1 mq è maggiorata del 20%.

Articolo 64 – Riduzione del canone

- 1) Nei seguenti casi è prevista una riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50%:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.
- 2) La Giunta comunale, con proprio motivato provvedimento, potrà individuare particolari manifestazioni ed eventi, ritenuti di particolare interesse per la città, organizzati da associazioni ed enti senza scopo di lucro, oppure organizzati dal Comune o in collaborazione diretta con lo stesso per gli eventi di rilevanza nazionale o regionale, per i quali le pubbliche affissioni che reclamizzano la manifestazione o l'evento, pur in presenza, nelle stesse, di messaggi pubblicitari di carattere commerciale, può essere ridotto, fino all'esenzione. In questi casi, l'eventuale aggio che dev'essere comunque riconosciuto al gestore del canone, va quantificato da parte del gestore stesso su richiesta del servizio comunale che cura l'evento e dovrà essere commisurato all'importo del canone teoricamente dovuto. La spesa per l'aggio andrà assunta e liquidata dal servizio comunale che cura l'evento. Questi messaggi potranno essere affissi solamente negli spazi che risulteranno disponibili.

Articolo 65 – Esenzioni dal canone

- 1) L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 66 – Numerazione impianti

- 1) Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.

Articolo 67 – Modalità per il servizio affissioni

- 1) La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6x3 è di 14 giorni.
- 2) Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
- 3) Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che

è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.

- 4) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 6) La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 7) Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
- 8) Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
- 9) Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
- 10) Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.
- 11) Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 68 – Vigilanza sanzioni amministrative

- 1) Il gestore del canone e la Polizia Locale – Unione Montana del Bassanese, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
- 2) Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità ai sensi dell'articolo 69.

TITOLO V - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 69 – Occupazioni di spazi pubblici abusivi e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

- 1) Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
- 2) Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale - Unione Montana del Bassanese ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
- 3) L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere giornaliero, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera giornaliera anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
- 4) In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
- 5) Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese; In caso di inottemperanza, alla rimozione provvederà il Comune con rivalsa sui soggetti inadempienti;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- 6) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 7) Nei casi previsti saranno altresì applicate le sanzioni accessorie di cui all'articolo 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94 e quelle di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1997 n. 77.
- 8) In tutti i casi di occupazioni diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, è onere del trasgressore provvedere a proprie spese all'immediato ripristino dello stato dei luoghi; In caso di inottemperanza si procederà direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
- 9) Fatte salve le sanzioni e gli oneri accessori stabiliti ai punti precedenti del presente articolo, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa

pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 70 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1) Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione dei materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
- 2) Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 3) Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
- 4) Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 71 – Sanzione in caso di mancato pagamento del canone

- 1) L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita nella concessione o autorizzazione, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27 dicembre 2019.
- 2) L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione o autorizzazione. La decadenza della concessione o autorizzazione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 69 del presente Regolamento.
- 3) Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 4) Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 72 – Rateazione dei provvedimenti sanzionatori

- 1) Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, il funzionario responsabile può concedere, previa approvazione di piano di rateazione, la dilazione del pagamento.

Articolo 73 – Ravvedimento operoso

- 1) In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997;
- 2) In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

- 3) In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 4) In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
- 5) In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 6) In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
- 7) Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 74 – Norme transitorie

- 1) I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, purché regolarmente autorizzati o concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza prevista nell'atto di autorizzazione o concessione.
- 2) Il canone dovuto per le concessioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento verrà ricalcolato sulla base delle tariffe del nuovo canone, con la sola eccezione dei contratti in essere per le stazioni radio base che proseguiranno fino alla loro naturale scadenza.

Articolo 75 – Abrogazioni

- 1) E' abrogato, a far data dal 01 gennaio 2021, il regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone. Tali norme restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
- 2) E' abrogato, a far data dal 01 gennaio 2021, il titolo II della parte speciale del regolamento delle entrate tributarie che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. Tali norme restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
- 3) Sono abrogati, a far data dal 01 gennaio 2021, gli articoli 9 e 11 del regolamento comunale dei mezzi pubblicitari.
- 4) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 5) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 1 commi 816 e seguenti e del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

Articolo 76 – Mercato

- 1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 77 – Entrata in vigore

- 1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.